

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **LUSSU** e **SCHIAVETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1964

Emendamento dell'articolo 85, comma primo,
della Costituzione della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Al testo proposto dalla Commissione dell'Assemblea costituente, che fissava in sette anni la durata delle funzioni del Presidente della Repubblica, erano stati presentati solo due emendamenti. Il primo, dell'onorevole Nitti, la riduceva a quattro; il secondo, degli onorevoli Aldisio e Caronia, la riduceva a sei. L'onorevole Tosato, relatore per la Commissione, manteneva il testo proposto e giustificava la durata dei sette anni in riferimento alla durata dei cinque anni della Camera dei deputati e dei sei del Senato, già precedentemente approvata dall'Assemblea e inscritta nell'articolo 60. « Sembra opportuno — diceva il relatore — prolungare entro certi limiti la durata del Presidente al di là della vita delle Camere, al fine di assicurare, nella vita dello Stato, un elemento di stabilità ». E aggiungeva poco dopo: « Che le Camere si rinnovino e il Presidente resti significa svincolare il Presidente dalle Camere, dalle quali deriva, e rinvigorirne la figura ». In seguito a tali considerazioni, gli onorevoli Aldisio, Caronia e Nitti ritirarono i loro rispettivi emendamenti, e il primo comma

dell'articolo 85 veniva votato all'unanimità.

Nella prima legislatura repubblicana, il Presidente della Repubblica, con la facoltà concessagli dall'articolo 88, primo comma, della Costituzione, insieme alla Camera dei deputati scioglieva il Senato con l'anticipo di un anno sulla sua durata, e con lo stesso anticipo d'un anno, lo scioglieva anche nella seconda legislatura, con reazioni politiche notevoli, e l'una e l'altra volta, nel Parlamento e nel Paese.

Per evitare che s'impedisce per la terza volta la normale attuazione della Costituzione, alla fine della terza legislatura della Camera dei deputati, veniva modificata la Costituzione, e si ebbe, così, la stessa durata di cinque anni per le due Camere e si lasciava immutata la durata di sette anni per il Presidente della Repubblica.

In tal modo veniva eliminato un inconveniente, ma se ne creava un altro: il divario fra la durata delle Camere e quella del Presidente della Repubblica, da un anno saliva a due. Ne derivava cioè, costituzionalmente e politicamente, non un rinvigorimento, ma un aumento non giustificato di po-

tere. I « certi limiti » dell'onorevole Tosato si allargano e « l'elemento di solidità » rischia di diventare, se non pericoloso, non opportuno e non prudente. Occorre pertanto ristabilire quell'armonia che il legislatore costituente aveva introdotto fra Parlamento e Capo dello Stato.

Uno studio comparato delle varie Costituzioni delle repubbliche democratiche relativamente affini alla nostra ci può fornire una indicazione, ma non un principio utile a risolvere le nostre difficoltà d'ordine politico, avendo ogni Paese istituti politici derivati dalla sua particolare storia. Sappiamo tuttavia che i sette anni del Presidente della Repubblica ci derivano dalla Costituzione francese dettata dalla maggioranza monarchica della III Repubblica. I sette anni furono mantenuti dalla Costituzione dell'ottobre 1946 della IV Repubblica, a causa della soppressione prima e della trasformazione dopo del Senato, per cui venivano richiesti cor-

rettivi al prevalere dell'Assemblea Nazionale. E sono stati infine mantenuti dalla V Repubblica con la Costituzione autoritaria presidenziale dettata da un colpo di stato e approvata con *referendum*, in seguito ai rivolgimenti dell'esercito d'Algeria.

Nella Germania federale, la durata del Presidente federale è di cinque anni, e quella della Dieta federale è di quattro. E nella Repubblica federale austriaca, il Presidente ha la stessa durata del Consiglio Nazionale: quattro. Solo la Repubblica Irlandese ha il Presidente la cui durata è di sette anni, ma anche la durata della Camera dei Rappresentanti è di sette anni.

Noi confidiamo che vi appaia giusto che, dopo la legge costituzionale del 9 febbraio 1962, per cui la durata del Senato veniva ridotta di un anno e quella del Presidente della Repubblica mantenuta a sette anni, vi chiediamo di considerare necessario il correttivo proposto dal nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica è così emendato:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni ».